



3003 Berna, 1° marzo 2005

**Alle autorità
cantionali di vigilanza sullo
stato civile**

INFOSTAR

Funzione “Ufficio dello stato civile speciale”, nonché trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative

- | | |
|---|--|
| 1. Funzione “Ufficio dello stato civile speciale” | 3.3 Direttive sulla registrazione di cittadini stranieri |
| 2. Trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative | 3.4 Aggiornamento del libretto di famiglia |
| 3. Varia | 3.5 Integrazione dei documenti Infostar |
| 3.1 Nuovo release 3.0.0 | |
| 3.2 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato | |

Allegato A: rappresentazione schematica dell'Ufficio dello stato civile speciale, variante 1 e 2
Allegato B: tabella Ufficio dello stato civile e Ufficio dello stato civile speciale, varianti per l'assegnazione dei ruoli degli utenti

Gentili Signore, egregi Signori,

In vista dell'introduzione della funzione “Ufficio dello stato civile speciale”, nonché della modifica del trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative svizzere (fase introduttiva 2 lotto 2 del progetto INFOSTAR), Vi possiamo fornire le seguenti informazioni:

1. Funzione “Ufficio dello stato civile speciale”

Dagli accertamenti effettuati (cfr. circolare del 22.12.2004, n. 4) emerge che il sistema ammette sia la possibilità (in origine soltanto ventilata) secondo cui il compito di trattare gli eventi e le decisioni stranieri spetta a un ufficio dello stato civile speciale per Cantone (eventualmente di concerto con gli ufficiali dello stato civile che lavorano in modo decentralizzato e gli altri collaboratori dell'ufficio negli uffici dello stato civile “ordinari”) sia una forma

d'organizzazione decentralizzata *senza* l'ufficio dello stato civile speciale. Tale forma d'organizzazione prevede che gli eventi verificatisi all'estero vengano trattati dagli uffici dello stato civile "ordinari". Quest'ultima variante è praticabile dal momento in cui gli uffici dello stato civile ottengono l'autorizzazione non soltanto per il "proprio" circondario, ma anche per "il circondario all'estero". Le decisioni giudiziarie e amministrative svizzere possono essere trasmesse per trattamento all'eventuale Ufficio dello stato civile speciale o agli uffici dello stato civile "ordinari". I grafici (allegato A) e la tabella sulla possibile assegnazione dei ruoli (allegato B) mostrano quali varianti sono state prese in considerazione. Nella misura in cui ora i compiti che in origine si pensava di assegnare all'ufficio dello stato civile speciale vengono affidati agli uffici dello stato civile "ordinari", le eventuali *restrizioni dell'autorizzazione* (in particolare se è permesso documentare unicamente i cittadini del proprio circondario) devono essere ordinate sulla base di prescrizioni cantonali a livello di ordinanza e direttive.

Rimandiamo ancora una volta espressamente al fatto che i ruoli, necessari per il trattamento di eventi verificatisi all'estero e di decisioni giudiziarie e amministrative pronunciate all'estero, non devono essere assegnati a caso, bensì affidati esclusivamente a collaboratori istruiti a dovere, esperti e in grado di garantire un trattamento professionale dei casi internazionali, a tratti complessi.

Per poter svolgere i necessari lavori preliminari, Vi preghiamo di comunicarci **entro il 4 aprile 2005** quale variante è stata scelta dal Vostro Cantone per il trattamento degli **eventi avvenuti all'estero**, così come delle **decisioni giudiziarie e amministrative pronunciate in Svizzera e all'estero**. Visto che proponiamo una variante alla richiesta da noi formulata in origine, invitiamo tutti i Cantoni che hanno già risposto alla nostra circolare del 15.09.2004 a trasmetterci una comunicazione (anche solo per confermare la risposta data in passato). Vi sollecitiamo a trasmetterci le seguenti indicazioni:

- la variante scelta: **1 o 2** (cfr. allegato A);
- se avete scelto la variante 1: **indirizzo completo dell'ufficio dello stato civile speciale**

2. Trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative

Sarà nostra premura chiedere, presumibilmente ancora durante il mese di marzo, al Dipartimento federale di giustizia e polizia di porre in vigore il 1° luglio 2005 gli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (cfr. art. 100 cpv. 3 OSC). L'entrata in vigore di queste disposizioni comporterà l'abrogazione degli articoli 130-132 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile (RS 211.112.1).

Di principio spetta ai Cantoni informare i propri tribunali e le autorità amministrative in merito alla nuova regolamentazione in materia di obblighi di notifica-

zione. Per contro, entro la fine di aprile Vi metteremo a disposizione un modello d'informativa da inviare alle autorità interessate che potrete adeguare alle disposizioni relative alle competenze e degli svolgimenti validi nel Vostro Cantone.

3. Varia

3.1 Nuovo release 3.0.0

Durante il mese di aprile Vi invieremo un'informazione separata riguardante i *cambiamenti* essenziali che scaturiranno dal nuovo *release 3.0.0*, previsto per il 25 aprile 2005.

È previsto che i corsi di formazione degli istruttori cantonali relativi al programma delle nuove operazioni si terranno durante il mese di maggio. In questo modo è possibile dedicare l'intero mese di giugno 2005 alla formazione degli ufficiali dello stato civile e degli altri collaboratori degli uffici. Assume inoltre un'importanza particolare anche la formazione specializzata in materia di stato civile, necessaria per la corretta documentazione di eventi avvenuti all'estero, nonché delle decisioni giudiziarie e amministrative svizzere ed estere. In questo ambito rimandiamo al corso per gli istruttori cantonali organizzato dalla Commissione per la formazione della CAC che si terrà il 24 e il 25 maggio 2005 a Brunnen.

3. 2 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Il documento "*Certificato relativo allo stato di famiglia registrato*" (modulo 7.3), introdotto per sostituire l'atto di famiglia valido finora, illustra tutti i legami familiari attuali di una persona registrata in Infostar e non *sarà ancora disponibile* a livello di autorizzazione direttamente dopo il release 3.0.0. La condizione necessaria affinché si possa avviare la gestione produttiva è, da un lato, che i collaboratori degli uffici dello stato civile seguano un corso di formazione approfondito sulle possibilità d'impiego e sui limiti di tale documento e, dall'altro, che in tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera non ci siano più rilevamenti pendenti che si riferiscono a giorni precedenti. In questo modo s'intende garantire che il titolare di un "*Certificato relativo allo stato di famiglia registrato*" sia informato a sufficienza sulla possibilità d'impiego di tale documento e che non vengano rilasciati documenti incompleti che non rispecchiano l'attuale stato di famiglia. A tempo debito Vi inviteremo a confermare formalmente l'assolvimento di entrambe le condizioni nel Vostro Cantone.

Fino a quando il "*Certificato sulla stato di famiglia registrato*" non potrà essere consegnato agli uffici preposti alla successione, ai notai e ad altri interessati, si possono rilasciare, provvisoriamente, documenti tratti da Infostar (vale a dire i certificati di famiglia) e/o rilasciati in base al registro delle famiglie.

3. 3 Direttive concernenti la registrazione di cittadini stranieri

La documentazione preliminare delle persone interessate deve precedere qualsiasi rilevamento di un evento in INFOSTAR. Attualmente stiamo allestendo le regole fondamentali concernenti l'identificazione e la registrazione di persone straniere in INFOSTAR da rilasciare in vista dei corsi di formazione che si terranno durante l'estate 2005. Esse dovrebbero consentire un'armonizzazione della registrazione di cittadini stranieri nel registro informatizzato dello stato civile. Tali regole generali lasceranno un certo margine di manovra all'ufficiale dello stato civile ed, eventualmente, alla sua autorità di vigilanza; margine che dovranno sfruttare per natura nel singolo caso in base alla loro formazione e all'esperienza professionale acquisita.

3. 4 Aggiornamento del libretto di famiglia

Data l'occasione, rimandiamo alla direttiva formulata al punto tre della nostra circolare del 16 gennaio 2003, secondo cui i libretti di famiglia rilasciati prima del 1° gennaio 2005 devono essere aggiornati gratuitamente. L'aggiornamento deve essere effettuato dall'ufficio di stato civile che ha registrato un evento attuale, o, eventualmente, dall'ufficio di stato civile del luogo d'attinenza, sempre a condizione che tale aggiornamento sia stato (espressamente o tacitamente per mezzo della presentazione del libretto di famiglia) richiesto dal titolare del libretto. Non vi è spazio per prescrizioni cantonali che intendano derogare a tale principio.

3. 5 Integrazione dei documenti tratti da INFOSTAR

Lo scopo d'INFOSTAR era ed è quello di fornire il miglior sostegno possibile ai pubblici ufficiali e ai collaboratori specializzati. Considerato, tuttavia, che il sistema è complesso e che il suo sviluppo è senza precedenti, non è possibile garantire un funzionamento impeccabile. L'intenzione non è mai stata quella di sostituire completamente il *sapere* e la *responsabilità* dei *funzionari dello stato civile* con le funzioni del sistema informatico. Le soluzioni proposte dal sistema sono da valutare in modo critico in base alle norme giuridiche in vigore. Occorre, ad esempio, esaminare regolarmente se le comunicazioni proposte dal sistema corrispondono agli obblighi di notificazione in vigore o se è necessario allestire e trasmettere altre comunicazioni (ad esempio al luogo in cui si è verificato l'evento registrato in un registro convenzionale).

In particolare, nell'ambito delle comunicazioni da rilasciare in base agli accordi internazionali, non è (ancora) stato possibile garantire una coincidenza totale tra i documenti allestiti nel sistema e i dati da fornire in base all'accordo. Questo perché i dati che permettono allo Stato d'accoglienza di identificare i propri

cittadini e di assegnarli nel sistema non corrispondono appieno ai dati registrati e allestiti nel registro svizzero. È pertanto indispensabile fornire i dati richiesti dall'accordo internazionale che non figurano nel documento INFOSTAR in modo adeguato e comprensibile (scritti a mano o a macchina). Occorre quindi indicare regolarmente la cittadinanza all'origine della comunicazione. Per quanto riguarda i *cittadini tedeschi*, l'indicazione del luogo e della data del matrimonio dei genitori o della nascita della madre è determinante per l'assegnazione. Tale indicazione deve, nella misura in cui non figuri nel documento stesso, essere aggiunta dall'ufficio dello stato civile. Quando si tratta di comunicare un evento di stato civile che interessa una *cittadina italiana* vedova o divorziata, occorre indicare il cognome della moglie da nubile. L'UFSC non dispone di incarti sui singoli eventi e deve rinviare tutte le comunicazioni incomplete ai sensi dell'accordo in vigore al fine di permettere all'ufficio dello stato civile di completarle.

Distinti saluti

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jäger'.

Martin Jäger

Allegati A e B